

Oggetto: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale. (17-3-2016)

Regione: Sicilia

Estremi: Legge n.3 del 17-3-2016

Bur: n.12 del 18-3-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera Consiglio dei Ministri del: 10-5-2016 / **Impugnata**

La legge Regione Sicilia n. 3 del 2016 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

... omissis

Articolo 50

8) L'art. 50 della legge regionale in esame rubricato "Disposizioni in materia di tassa di circolazione" prevede, al comma 1, che "i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli"

Nel merito si rileva che la disposizione regionale presenta molte criticità, anche se ad un primo approccio sembrerebbe ricalcare le disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevedono il pagamento di una "tassa di circolazione forfettaria annua", in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, a carico dei veicoli e motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. La tassa di circolazione è di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli.

Non è chiara, poi, la parte dell'inciso che esclude dalla disciplina in questione non solo i veicoli "adibiti ad uso professionale", come dispone la norma statale, ma anche quelli adibiti ad uso "e/o personale", escludendo in tal modo tutti i veicoli e vanificando, quindi, l'esistenza stessa della disposizione in esame.

La norma regionale, però, non fa alcuna menzione dell'esenzione dalla tassa automobilistica disposta dalla norma statale per i veicoli ultraventennali e vincola il pagamento della tassa di circolazione forfettaria all'iscrizione nei "registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009". Detto decreto, che reca la "Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica" definisce veicolo di interesse storico e collezionistico quello che risulta iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada".

E' di tutta evidenza, quindi, che la norma regionale limita la portata della disciplina della legge statale che, come innanzi illustrato, riconosce l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ed il contestuale pagamento di una tassa di circolazione forfettaria annua in caso di utilizzazione sulla pubblica strada alla semplice condizione che il veicolo abbia raggiunto il trentesimo anno di anzianità.

A tal riguardo occorre rammentare che, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 455 del 2005, "la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della Regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata

"attribuita" alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione".

Ciò comporta che la Regione, in materia di tasse automobilistiche, così come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 288 del 2012:

- a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
- b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente);
- c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.

Tale ultima precisazione è determinante per affermare che la norma in esame appare suscettibile di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione.

La norma, inoltre, non facendo alcun riferimento all'esenzione prevista per i veicoli ultratrentennali, crea nei contribuenti molte incertezze applicative in ordine ai veicoli che hanno tale anzianità, ma non sono iscritti nei suddetti registri, facendo sorgere il dubbio che per tali veicoli continui ad essere dovuta la tassa automobilistica, in contrasto, quindi, a quanto disposto dalla legge statale.

Né sembra determinante a risolvere la questione la disposizione prevista nel comma 5 dell'articolo in esame che rinvia alla legislazione vigente in materia per tutto quanto non previsto nell'art. 50.

9) Il comma 2 stabilisce, poi, che gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Il successivo, comma 3, precisa che si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Nel merito, si fa presente che con le norme in esame la Regione ha, in sostanza, disciplinato completamente la tassazione dei veicoli che hanno compiuto venti anni dalla data di immatricolazione, prevedendo l'introduzione di una nuova tassa automobilistica di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa automobilistica.

Occorre innanzitutto rammentare che l'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato modifiche dall'art. 63 della citata legge n. 342 del 2000, in quanto ha:

- abrogato i commi 2 e 3 eliminando, quindi, l'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità di oltre venti anni;
- modificato il comma 4, eliminando la previsione relativa all'applicazione di una tassa di circolazione forfettaria annua in caso di loro utilizzazione sulla pubblica strada.

Pertanto attualmente, come illustrato nella risoluzione n. 4/DF del 1° aprile 2015 - nella quale sono stati offerti esaurienti chiarimenti sulle novità recate dalla legge di stabilità per l'anno 2015 - i suddetti veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non godendo più dell'esenzione in esame, sono assoggettati alla tassa automobilistica che deve essere assolta nella misura e con le modalità ordinarie.

La norma regionale in esame si pone, quindi, in aperto contrasto con la normativa statale, poiché

istituisce per i suddetti veicoli una "nuova" tassa di circolazione forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica prevista dalla legge statale, risultando di conseguenza suscettibile di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e con l'art. 119, secondo comma della Costituzione.

Alla luce di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 288 del 2012, la Regione Siciliana non può intervenire a modificare gli elementi caratterizzanti del tributo e sostituire addirittura il regime di tassazione previsto dalla norma statale.

Né a sostenere il contrario può valere la circostanza che con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, recante: "Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9", la Regione ha trasformato unilateralmente la tassa automobilistica erariale nella tassa automobilistica regionale.

Infatti, la disciplina delle tasse automobilistiche, in base all'art. 2, comma 1, della legge appena menzionata, continua ad essere quella delineata dal D.P.R. n. 39 del 1953, recante il "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche" e dalle altre norme che regolano il tributo, come stabilito dal successivo art. 6, comma 2.

Alle stesse conclusioni si addiuvano nell'ipotesi in cui la istituzione del nuovo tributo fosse intesa come un'estrinsicazione della potestà di provvedere al fabbisogno finanziario "a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima" riconosciuta dall'art. 36 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Al riguardo è indispensabile ricordare che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 102 del 13 febbraio 2008, ha precisato che la facoltà delle regioni di legiferare deve essere esercitata "in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato". L'armonia dei tributi regionali con tali principi del sistema tributario "va, perciò, intesa - sostiene la Corte - come rispetto, da parte del legislatore regionale, dello "spirito" del sistema tributario dello Stato ... e, perciò, come coerenza e omogeneità con tale sistema nel suo complesso e con i singoli istituti che lo compongono".

Da quanto sopra esposto si deve concludere che alle regioni è consentito istituire "nuovi tributi locali" solamente in armonia con i principi del sistema tributario statale, nelle materie che non sono già assoggettate ad imposizione da parte dello Stato, come accade invece nell'ipotesi in esame. Detto principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale che nella sentenza n. 32 del 23 febbraio 2012 nella parte in cui ha precisato che "è vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenza n. 102 del 2008). Tale principio è stato confermato dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)."

In ultima analisi la disposizione regionale in commento appare suscettibile di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario, nonché con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare entrate e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario.

10) Il comma 6, infine, prevede che "le disposizioni di cui all'art. 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39, si applicano agli autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile."

Al riguardo, si evidenzia che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica contenuta nella lettera d), dell'art. 17, del D.P.R. n. 39 del 1953, non riguarda gli "autoveicoli" bensì: "gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi". Dette fattispecie, non rientrano neanche nella successiva lettera f) dell'art. 17, del D.P.R. n. 39 del 1953, per cui non può pensarsi ad un mero refuso.

Sembra, quindi, che il legislatore regionale abbia inteso estendere l'agevolazione a fattispecie che non sono previste dalla norma statale.

Anche in tale ipotesi la norma regionale, pur apprezzabile per le finalità sociali che intende perseguire, non appare in linea con le norme statali di riferimento. Infatti, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 296 del 26 settembre 2003, "va escluso che la Regione ... abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ..., rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione". Tale assunto è stato ribadito dalla Corte nella citata sentenza n. 288 del 2012, nella quale ha precisato che nel caso di tributi propri derivati la regione "può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge".

E' perciò sin troppo evidente che la Regione Siciliana non può intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche modificando la soggettività passiva del tributo ed il suo presupposto, introducendo esenzioni che non sono previste dalle norme statali.

Alla luce delle considerazioni svolte, per le disposizioni di cui agli articoli:

12;

27, comma 9;

34, commi 1, 12 e 13;

49 e

50

si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 81, 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, 117, secondo comma, lettera h) in materia di ordine pubblico e sicurezza e dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché in violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione

Si osserva, in conclusione, che per tutte le disposizioni qui censurate, le materie ivi disciplinate, relative alla ZTL, al tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, alla statuzione di norme metriche per la vendita dei carburanti, ed alla tassa di circolazione non rientrano tra quelle espressamente attribuite dall'art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia alla potestà di legislazione esclusiva della Regione medesima; pertanto, si ritiene che le norme regionali eccedano la competenza legislativa della stessa.

Per le motivazioni sopra espresse si richiede che gli articoli 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 12 e 13; 49 e 50 della legge regionale in esame siano impugnati davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.